

## I QUADERNI DELLA PRATICA PROFESSIONALE



**Studio REMIGIO**  
dei dottori Francesco & Ivo Remigio



Studio Associato Commercialisti

Via Aventino n. 10 int. 2 – 66023 Francavilla al Mare (CH)

Tel. 085 4913703 – 085 810347 – Fax. 085 814137 - Codice Fiscale e Partita Iva n. 02030800698

Sito Web: [www.remigio.it](http://www.remigio.it) E-mail studio: [info@remigio.it](mailto:info@remigio.it) - E-mail personali: [francesco@remigio.it](mailto:francesco@remigio.it) e [ivo@remigio.it](mailto:ivo@remigio.it)

## CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO BIENNALE

di Francesco REMIGIO ed Antonella SABATINI

**Premessa**

La Finanziaria 2003, art. 6 della legge n. 289/2002, aveva introdotto nel nostro ordinamento il concordato preventivo, per consentire di definire, anticipatamente e per tre annualità, il reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

A tale concordato potevano accedere i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive, che avevano realizzato nel 2001 ricavi e compensi non superiori a 5.154.569 euro, mentre restavano esclusi le società di capitali e gli altri soggetti Irpeg.

Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non erano soggetti ad ulteriore tassazione, ma l'imposta dovuta per effetto del concordato non era riducibile, in caso di imponibili inferiori alla soglia per la quale si accettava l'accordo.

I benefici per il contribuente consistevano soprattutto nella certezza della base imponibile concordata e nell'intassabilità di eventuali maggiori imponibili conseguiti, rispetto a quelli preventivamente concordati. Per converso, il Fisco poteva contare su una soglia di incassi quantificata e certa per un triennio e non avrebbe dovuto restituire un'eventuale imposta pagata in più, nel caso in cui i ricavi/compensi del contribuente si fossero rivelati minori rispetto a quelli patteggiati.

L'art. 33 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003, Supplemento Ordinario n. 157, ha rivisitato completamente l'istituto del concordato fiscale preventivo.

Il concordato preventivo, che emerge dal

sopra citato articolo, ha base biennale e riguarda le annualità 2003 e 2004. Il testo definitivo è stato approvato dalla Camera dei deputati il 20 Novembre 2003.

Tale istituto ha carattere transitorio, poiché serve ad agevolare l'entrata a regime del concordato preventivo triennale, previsto dalla Legge delega di riforma del sistema fiscale statale ma che si presume non entrerà in vigore prima del 2005.

La differenza sostanziale tra il concordato preventivo biennale e quello che sarà a regime, è che il primo è concepito come un istituto di massa, nel senso che gli obblighi tributari dei concordatari sono stabiliti in modo uniforme, mentre il secondo, si presume, avrà un taglio individuale.

Occorre precisare, anche, che il concordato disciplinato dall'articolo 33 del D.L. 269/2003 si differenzia in modo sostanziale dall'accertamento con adesione (D.lgs. 218/1997), anche se quest'ultimo è spesso comunemente definito "concordato".

Le differenze del nuovo concordato rispetto all'accertamento con adesione sono macroscopiche e rilevanti. Infatti, l'accertamento con adesione muove necessariamente da un'attività di accertamento o di verifica già realizzata e sicuramente già terminata prima dell'avvio della procedura di adesione mentre il nuovo concordato preventivo è studiato (in quanto preventivo) proprio per limitare il rischio di una verifica e di un conseguente accertamento.

Sono, invece, diversi i punti d'incontro con il cosiddetto "concordato di massa" (Legge 656/94), anche se i due istituti si distinguono in modo sostanziale. Infatti, anche il concordato del 1994 era preventivo e basato sulla mancanza di una controversia tra Ufficio e contribuente in relazione alle risultanze minime da

dichiarare. La differenza principale, invece, consiste nel fatto che, nel concordato preventivo del 1994, il Fisco aveva definito tutta la procedura di quantificazione delle somme dovute, mentre, nel nuovo concordato preventivo biennale, il decreto legge fissa solo i criteri applicativi e il resto della procedura è affidata all'attività del contribuente. Ma l'aspetto che li differenzia maggiormente è quello che, nel nuovo concordato, il contribuente si impegna a rispettare solo per il futuro determinati parametri di volumi di ricavi/compensi e di reddito, viceversa, nel concordato disciplinato dalla Legge 656/94, con l'adesione ci si obbligava a definire periodi di imposta già conclusi<sup>1</sup>.

**Disciplina del Concordato Preventivo:**Modalità di accesso e soggetti interessati:

I contribuenti interessati, per accedere al concordato, devono presentare telematicamente, una comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004, secondo le modalità e su un modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale comunicazione, i contribuenti saranno impegnati a versare gli ammontari minimi indicati dalla norma, per ciascun periodo d'imposta oggetto del concordato.

I soggetti ammessi all'istituto sono i

<sup>1</sup> Il concordato preventivo biennale, a cura di Gian Paolo Ranocchi e Giovanni Valcarengi, casa editrice: Gruppo Euroconference S.P.A.

contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla loro forma giuridica. La platea dei destinatari comprende quindi sia le persone fisiche, sia le società di persone, sia i soggetti Irpeg.

#### Soggetti esclusi:

**R**estano esclusi i contribuenti che per il 2001 hanno dichiarato, in relazione al periodo di imposta in corso al 01 gennaio 2001, ricavi o compensi di importo superiore a euro 5.154.569, soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 31/12/2000, e i piccoli contribuenti persone fisiche che, in relazione al periodo di imposta 2001 o 2003, hanno applicato criteri di determinazione forfetaria del reddito. L'aver applicato i parametri o gli studi di settore per il 2001 non costituisce condizione di ammissibilità all'intesa preventiva. L'adesione al concordato è tuttavia subordinata all'adeguamento agli studi di settore o ai parametri e all'assolvimento delle relative imposte, qualora si sia verificato un difetto di congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati nel 2001. Esso dovrà essere fatto prima della data di presentazione della comunicazione di adesione<sup>2</sup>.

Il concordato riguarda le annualità 2003 e 2004, che dovranno essere oggetto di accordo preventivo in modo congiunto. I vincoli che impegnano il contribuente riguardano due aspetti: da un lato l'ammontare dei ricavi o compensi, dall'altro l'entità del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

#### Concetto di compenso o ricavo:

**A**gli effetti dell'accordo con il Fisco, si considerano compensi o ricavi quelli indicati nei seguenti articoli del TUIR:

50 reddito di lavoro autonomo

53, comma 1,

lettera a) cessione di beni e prestazione di servizio

lettera b) cessione di materie prime sussidiarie e semilavorati

lettera d) indennità per risarcimento anche assicurativo per la perdita o il danneggiamento dei beni di cui alla citata lettera a) dei beni, e b) materie prime, nonché c) azioni o quote, del medesimo art.53 del TUIR.

E' da specificare che nei ricavi non vanno ricompresi i contributi in denaro, il valore normale di quelli in natura spettanti in

base a contratto e i contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge.

#### Gli obblighi del contribuente concordatario:

**P**er quanto concerne i ricavi o i compensi, l'impegno del contribuente comporta l'obbligo di dichiarare, per il 2003, valori non inferiori a quelli relativi al 2001, determinati considerando il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, maggiorati del 9%. Per il 2004, invece, occorre raggiungere un ammontare maggiorato ulteriormente del 4.5%. Questo incremento, tuttavia, va calcolato sui ricavi o compensi effettivamente dichiarati per il 2003, anche se essi risultano maggiori di quelli minimi dovuti per tale anno.

Sotto il profilo del reddito, il contribuente si obbliga a dichiarare per il 2003 un reddito maggiorato del 7% rispetto al 2001, fermo restando l'obbligo di dichiarare almeno 1.000 euro, qualora sia stata, all'epoca, dichiarata una perdita o un reddito inferiore a questo importo. Per il 2004, la maggiorazione è di un ulteriore 3.5%. Anche qui, tuttavia, questa maggiorazione si applica sul reddito dichiarato per il 2003, e non sul minimo dichiarato per tale anno e calcolato sulla base 2001.

Su entrambi i fronti (reddito e ricavi), quindi, si determina un incremento ulteriore sul 2004, quando nel corso del 2003 vi sia stata un'impennata dei valori effettivamente conseguiti in termini di ricavi o compensi, o di reddito. Ciò provoca una perdita di convenienza, dal punto di vista del contribuente, del concordato stesso; infatti, se nel 2003 vengono realizzati ricavi e redditi superiori a quelli concordati, il costo dell'accordo con il Fisco per l'anno successivo cresce notevolmente.

#### I vantaggi dei soggetti che aderiscono all'accordo con il Fisco:

**I** benefici applicabili ai contribuenti che decideranno di aderire al nuovo concordato sono stabiliti nel comma 2 del decreto legge n.269/2003, e sono elencati nei seguenti punti:

- Ø *la determinazione agevolata delle imposte sul reddito, e, in alcuni casi, dei contributi:*

Il concordato preventivo consente la

tassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo con l'applicazione delle aliquote ordinarie, sulla quota di reddito pari a quello dichiarato per il periodo in corso al 01/01/2001; l'aliquota agevolata va applicata sulla porzione di reddito eccedente; tutto il "di più", rispetto al 2001, è soggetto per intero ad aliquota agevolata. Questo vale sia per l'extra reddito 2003 sia per quello 2004. In sostanza, si applica una tassazione separata pari al 23%, nel caso di soggetti Irpef, oppure al 33% nel caso di soggetti Irpeg o di soggetti Irpef che hanno dichiarato nel 2001 un reddito superiore a 100.000 euro. Ciò comporta, per il 2004, vantaggi maggiori rispetto al 2003, dato che l'ulteriore incremento del 3.5% relativo al 2004 si somma alla quota di extra reddito relativa al 2003. Si crea, quindi, un'unica più ampia, porzione di maggior reddito su cui va applicata la stessa aliquota agevolata. Rientra nell'agevolazione anche il primo gradino di maggiorazione (pari al 7% per il 2003 e al 3.5% per il 2004). Per i redditi che eccedevano i parametri concordati era stata prevista una zona di esenzione, che però è stata abrogata dal nuovo testo. Tale disposizione risultava iniqua perché favoriva solo i soggetti che, per il 2003, si sarebbero adeguati in dichiarazione ai ricavi o compensi attesi (pari a quelli del 2001 aumentati del 9%), mentre risultavano esclusi dal beneficio i contribuenti che "naturalmente" avrebbero raggiunto la soglia minima di ricavi o compensi richiesta per l'adesione<sup>3</sup>. L'aliquota agevolata è più rilevante per le persone fisiche, dato che in luogo delle aliquote progressive si applica la percentuale fissa del 23% o del 33%. Per i soggetti Irpeg, il vantaggio è praticamente irrilevante, limitandosi all'abbassamento di un punto percentuale (33%) rispetto all'attuale aliquota stabilita del 34%, destinato già, peraltro, a ridursi di un punto percentuale.

Un altro beneficio può interessare i contributi previdenziali. E' previsto che sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini. I contributi previdenziali sono dovuti fino al massimale di reddito. Per esempio un contribuente nel 2001 ha dichiarato un reddito di 50 mila euro e nel 2003 dichiara

<sup>3</sup> Il Sole 24 ore, mercoledì, 29 ottobre 2003

<sup>2</sup> Fisco oggi 04 Novembre 2003

65 mila euro. Il minimo calcolato per il 2003 è di 53.500 euro ( il 7% di adeguamento su 50 mila euro), il contribuente può pagare i contributi previdenziali solo fino al limite di 53.500 euro, cioè fino al reddito minimo determinato per il concordato. Sulla differenza di 11.500 euro il contribuente è esonerato dal pagamento dei contributi previdenziali<sup>4</sup>.

Non sono previste alcune agevolazioni in merito all'IVA e all'IRAP<sup>5</sup>.

Ø *La sospensione degli obblighi tributari relativi all'emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo*<sup>6</sup>:

Il testo definitivo, tuttavia, rende obbligatorio per il contribuente l'emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale e della fattura solo quando essi siano richiesti per qualunque fine dal cliente. In effetti, questa previsione è risultata necessaria al fine, per esempio, di fornire un documento fiscale idoneo ai dipendenti e ai collaboratori per dimostrare al datore di lavoro le spese sopportate nel corso della trasferta che possono essere esentate dall'IRPEF. In ogni caso, resta impregiudicata per il cliente la possibilità di richiedere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Dpr 633/72, l'emissione di una fattura e per il contribuente concordatario l'obbligo della determinazione ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate. Riguardo la dichiarazione IVA, il comma 1 contiene una modifica consistente nell'eliminazione dell'esposizione separata in dichiarazione delle vendite ad altri soggetti IVA e di quelle a soggetti non titolari di partita IVA. La previsione della versione originaria del concordato avrebbe fornito alle Entrate un valido strumento di monitoraggio dell'evasione che, invece, in seguito a tale modifica viene meno<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Il Sole 24 ore, giovedì, 6 novembre 2003

<sup>5</sup> Il Fisco Oggi, mercoledì, 5 novembre 2003

<sup>6</sup> Settimana fiscale N.40, 30 ottobre 2003

<sup>7</sup> Italia Oggi, mercoledì, 11 novembre 2003

Si comprende facilmente, dunque, che l'agevolazione della non emissione dello scontrino e ricevuta fiscale, ha un effetto giuridico ma un limitato effetto pratico, in quanto l'operatore dovrà sempre monitorare le singole operazioni effettuate.

La sospensione degli obblighi di certificazione inizia a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e cessa alla fine del periodo di imposta in corso al 01 gennaio 2004.

Vale la pena rammentare che, dal 2 ottobre 2003, il comma 16 dispone, comunque, l'abrogazione della sanzione applicabile al destinatario dello scontrino/ricevuta fiscale, previsto dall'art. 11, comma 6, del Dlgs n. 471/1997, indipendentemente che il soggetto obbligato al rilascio si avvalga o meno delle disposizioni sul concordato preventivo<sup>8</sup>.

Ø *limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria:*

Riguardo i controlli, il contribuente che avrà aderito al concordato, sarà protetto rispetto alle varie forme di accertamento presuntivo, mentre sarà assoggettabile all'accertamento analitico.

Infatti, secondo quanto previsto dal comma 10, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento, ai fini tributari e contributivi, esclusivamente in forza dell'art. 39, comma 1, lettera a, b, c, d, del DPR 600/73, che riguardano, rispettivamente: discordanze tra scritture contabili e dichiarazione dei redditi; inesatta applicazione delle norme sul reddito d'impresa e sul reddito di lavoro autonomo stabilite dal TUIR; incompletezza, falsità o inesattezza dei dati indicati in dichiarazione risultanti, in modo diretto e indiretto, da verbali e questionari, da atti, documenti o registri esibiti o trasmessi dal contribuente, dalle dichiarazioni di terzi, da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri soggetti o da atti o documenti comunque in possesso dell'ufficio, e, infine, incompletezza, falsità o inesattezza risultanti da ispezioni, verifiche e controlli.

In conclusione i poteri di accertamento esercitabili sono legati alle rettifiche effettuate in via analitica o induttiva derivanti dall'assenza della contabilità. Sono preclusi gli accertamenti sulla base

<sup>8</sup> Italia Oggi, venerdì, 3 ottobre 2003

delle risultanze di parametri e studi di settore e le rettifiche che si fondano su presunzioni gravi, precise e concordanti<sup>9</sup>.

Ø *Inasprimento delle sanzioni relative al mancato rilascio dei documenti certificanti i corrispettivi e/o compensi, per i soggetti che non aderiscono al concordato:*

La stesura originaria prevedeva la sospensione dell'esercizio dell'attività, o della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività, prevista dall'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997, per un periodo di 15 giorni a 2 mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio. Il provvedimento di sospensione era immediatamente esecutivo. Il testo finale, invece, per chi non aderisce al concordato, prevede un incremento della sanzione, contenuta nell'art. 6 del Dlgs n. 47/97, relativa alla mancata emissione o all'emissione con importi inferiori di scontrini o ricevute fiscali, che dal 100 passa al 150% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato<sup>10</sup>.

Mancato raggiungimento dei ricavi e redditi minimi previsti:

Il comma 11 dispone che il mancato raggiungimento dei limiti dei ricavi o compensi comporta la decadenza, per entrambi i periodi d'imposta 2003 e 2004, dei benefici del concordato (determinazione agevolata delle imposte, non obbligo di certificazione delle operazioni attive poste in essere nei confronti dei privati, limitazione ai poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria). Bisogna ricordare, tuttavia, che, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato (2003), si è data l'opportunità per il contribuente di adeguare l'importo dei ricavi e dei compensi in sede di dichiarazione, in modo da raggiungere l'importo minimo richiesto. Mentre per l'annualità successiva (2004), l'adeguamento sul fronte dei ricavi o compensi è ammesso solo se i minimi dovuti possono essere raggiunti con un adeguamento contenuto

<sup>10</sup> Il Sole 24 ore, sabato, 1 novembre 2003

entro il limite del 5% dei ricavi o compensi regolarmente annotati in corso d'anno<sup>11</sup>.

Il comma 13 dell'articolo 33 stabilisce, inoltre, che anche il mancato raggiungimento del limite minimo di reddito provochi la decadenza dai benefici del concordato.

Tale previsione è stata convenientemente attenuata dalla possibilità per l'operatore di adeguare la soglia da dichiarare, ai fini del reddito minimo, a posteriori integrando le risultanze delle dichiarazioni dei redditi, sia per il 2003 sia per il 2004. L'adeguamento dovrebbe essere gratuito, ovvero, senza interessi né sanzioni, in quanto il comma 4 dell'art. 33 del D.L. 269/03 non dispone nulla su questo aspetto. Va ricordato che, comunque, il comma 5 del medesimo articolo tratta esplicitamente della non debenza di sanzioni e interessi in svariate ipotesi di adeguamento<sup>12</sup>.

La conseguenza più rilevante del mancato rispetto di una delle due condizioni sul fronte dei ricavi e dei redditi è data dall'emissione di un accertamento parziale, ai sensi del Dlgs n. 218/1997, al fine di accertare le ragioni che hanno impedito il rispetto della predetta condizione e le imposte (dirette, Iva e Irap) corrispondenti a minimi concordati, ma non raggiunti. Qualora il contraddittorio con il contribuente si riveli soddisfacente, non si procederà all'emissione dell'atto di accertamento, limitandosi a prendere atto della documentazione fornita a sostegno della richiesta.

Altre cause di decadenza dall'agevolazione sono state espressamente previste al comma 15 qualora:

- Sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 39 del Dpr n. 600/1973, comma 2, lett.c) mancanza di scritture e d-bis) mancata risposta agli inviti dell'Ufficio.
- Sia attestata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati.

La violazione dell'accordo con il Fisco è ammissibile solo "in presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati": con tale espressione, il legislatore ha inteso riferirsi solo a situazioni assolutamente fuori dalla normalità che, per loro natura, possono essere formalmente provate. La presenza di un qualche impedimento si evidenzierà

nella dichiarazione dei redditi del 2004, essendo ammissibile solo per tale annualità: infatti, se consideriamo che la comunicazione di adesione al concordato dovrà essere spedita al termine del periodo d'imposta 2003 (dal 1 gennaio al 16 marzo 2004), è assolutamente certo che eventuali accadimenti eccezionali, non previsti né prevedibili, potranno verificarsi solo nel 2004<sup>13</sup>, come per esempio la cessazione dell'attività nel corso dell'anno oggetto di concordato, o il territorio è stato colpito da calamità naturali, tali da provocare una riduzione delle entrate, o la situazione in cui imprese commerciali "perdono" per l'apertura di grossi centri commerciali nello stesso Comune.

Per quei contribuenti, invece, che non risultano essere congrui per il 2001 e che vogliono accedere comunque al concordato, saranno costretti all'adeguamento, ai sensi del comma 5 dell'art. 33. Nel confronto, tra i ricavi dichiarati nel 2001 e i ricavi congrui in base agli studi di settore o parametri, si considera il maggiore. Nel caso in cui, sia i ricavi che il reddito dichiarati siano inferiori ai minimi previsti, l'utilità del concordato preventivo svanisce totalmente, a causa del doppio adeguamento dei ricavi al minimo, per evitare l'accertamento parziale, e dell'adeguamento dei redditi dichiarati.

### Conclusioni:

L'obiettivo di questo concordato, dal punto di vista fiscale, è quello di assicurare all'Erario due vantaggi: anzitutto l'aumento del 9% genera un introito di cassa secco sul versante dell'Iva, ipotizzato di circa 3.5 miliardi di euro; inoltre, inducendo a registrare per intero i costi "neri", il concordato finisce per spingere il contribuente ad uscire in qualche modo allo scoperto, nel senso di portare alla luce i volumi reali di attività e l'ambito dimensionale dell'impresa. Infatti, nel mirino del concordato preventivo sono principalmente le imprese che evadono<sup>14</sup>.

Sono state stimate percentuali di adesione che, per i soggetti congrui nel 2001, oscillano dal 25% al 70%, a seconda del livello di convenienza economica; mentre per i soggetti non congrui nel 2001, si ipotizza una percentuale di adesione pari al 30%<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Fisco Oggi, giovedì 16 ottobre 2003

<sup>14</sup> Il Sole 24 ore, mercoledì 5 novembre 2003

<sup>15</sup> Il Sole 24 ore, giovedì 13 novembre 2003

Non è chiaro se il mancato raggiungimento dei limiti per uno solo dei due anni trascina anche l'altra annualità per la quale il contribuente ha regolarmente rispettato il patto con il Fisco. Infatti, l'adesione preventiva è, nel momento iniziale, sempre su base biennale: 2003 e 2004, mentre il contribuente decade dai benefici se per un anno non soddisfa la condizione del comma 4 e lo comunica nella dichiarazione dei redditi. La nuova versione del D.L. 269/2003 apre la strada a due interpretazioni:

- decadenza dai benefici per entrambe le annualità. In tale senso era la disposizione contenuta nell'originario Decreto Legge. Ciò significa che la decadenza avrebbe effetto retroattivo, per cui il soggetto, per esempio, pur non potendo ricevere per il 2003, anno in cui egli ha regolarmente osservato l'impegno preventivo assunto, un accertamento parziale, resta esposto per tale anno ai normali accertamenti, compresi quelli induttivi.
- decadenza disgiunta, per ogni anno. Il nuovo testo sembra preferire che la decadenza dei benefici operi disgiuntamente per ogni annualità, permettendo, così, di "salvare" i benefici, ad esempio, per il 2003, se l'inosservanza delle soglie di ricavo o reddito da parte del contribuente riguarda solo il 2004. Questa lettura permetterebbe al contribuente di evitare un inutile aggravamento dell'alea legata a un impegno preventivo già di per sé corposo<sup>16</sup>.

In sostanza, il concordato preventivo non appare essere molto incentivante per i contribuenti, nonostante le ultime modifiche previste dal testo definitivamente approvato dalla Camera. Infatti, la tassazione agevolata dell'incremento reddituale 2003/2004 rispetto al reddito d'impresa e di lavoro autonomo 2001 non sempre risulta essere vantaggiosa. In effetti i soggetti Irpeg non subiscono alcun beneficio, se si considera che sulla quota eccedente nel 2003 verrà applicata un'aliquota ridotta solo di un punto percentuale, ovvero del 33% al posto del 34%, mentre l'incremento 2004, rispetto al reddito 2001, verrà tassato con la medesima aliquota della riforma (33%). Non si può neppure credere che un contribuente Irpeg (Ires) presenterà la propria adesione al concordato solo per l'impossibilità di ricevere un accertamento di tipo induttivo o analitico-induttivo o per

<sup>16</sup> Il Sole 24 ore, giovedì 6 novembre 2003

<sup>11</sup> Fisco Oggi, martedì, 4 novembre 2003

<sup>12</sup> Il Sole 24 ore, venerdì 7 novembre 2003

la sospensione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Quest'ultimo beneficio, infatti, non produrrà alcun effetto vantaggioso al livello pratico, dato che il soggetto concordatario dovrà comunque provvedere alle annotazioni Iva (registro dei corrispettivi).

Il discorso cambia, invece, per i soggetti Irpef, incluse le società di persone. Infatti il vantaggio della tassazione agevolata è subordinato a quanto si è dichiarato per il 2001. Per i soggetti che hanno chiuso l'esercizio in perdita, il beneficio, al raggiungimento dei ricavi e dei redditi attesi, potrà essere cospicuo, in quanto l'intero reddito 2003/2004 verrà tassato al 23%; mentre, se nel 2001 il reddito è stato elevato, solo l'eventuale eccedenza rispetto a quel valore subirà la tassazione agevolata, considerando anche che l'aliquota da applicare è del 33% se il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nel 2001, è stato superiore a 100mila euro. E' da considerare, inoltre, che il primo scaglione Irpef è del 23%, anche in presenza di redditi 2003/2004 bassi.

Riguardo anche il vantaggio rappresentato dall'impossibilità di un accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria di tipo induttivo o analitico-induttivo, non è più assicurato dopo l'approvazione del testo definitivo. Infatti, risulta effettuabile l'accertamento induttivo qualora le scritture contabili non siano state tenute o siano state sottratte all'ispezione.

Il concordato rischia di premiare le imprese che hanno registrato meno entrate e quindi quelle meno dinamiche. Si può fare l'esempio di due professionisti, che hanno dichiarato entrambi 650mila euro di compensi nel 2001, superando così quelli presunti dagli studi di settore per il medesimo anno. Per il 2003, il primo soggetto ha registrato 645mila euro di compensi, mentre il secondo 800mila euro. Entrambi hanno aderito al concordato preventivo. Il primo contribuente, dovrà adeguarsi ai compensi minimi richiesti e incrementare così i propri del 9% in dichiarazione dei redditi, denunciando quindi 708.500 euro. Per il 2004 egli dovrà aumentare ulteriormente i ricavi del 2003 del 4.5%, dichiarando 740.382,50 euro. Il secondo contribuente, invece, che ha annotato, nel 2003, 800mila euro di ricavi, non dovrà adeguarsi in quanto le entrate registrate superano il minimo richiesto di 708.500 euro. Per il 2003, quindi, dichiara 800mila euro. Per il 2004, egli dovrà dichiarare 836mila euro di compensi (800mila euro più l'incremento del 4.5%). La diversità è notevole, nonostante entrambi i soggetti concordatari hanno dichiarato lo stesso importo di compensi nel 2001. In realtà, si

premia chi registra minori entrate, ma con piccole differenze rispetto ai minimi richiesti. Se invece le differenze sono considerevoli, può realizzarsi un effetto a "cascata" sui ricavi e redditi minimi dichiarati nel 2003 e, di conseguenza, sui minimi del 2004<sup>17</sup>.

La versione pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 274, del 25 novembre 2003, della legge 24 novembre 2003, n. 326, sarà oggetto di ulteriori modifiche. Tali correzioni saranno presenti nella Finanziaria 2004<sup>18</sup>. Tra le proposte ci sono: lo slittamento della scadenza per l'adesione al 30 aprile 2004, per rendere più facile gli adempimenti del contribuente; la diminuzione delle aliquote di maggiorazione sui dati storici. Inoltre è stata richiesta un'aliquota agevolata per i redditi dichiarati eccedenti rispetto a quelli concordati e la facoltà di adeguarsi liberamente, in dichiarazione, anche per l'annualità 2004. Si richiede, inoltre, di prendere come base di partenza per la seconda annualità non i dati effettivi dichiarati nel 2003, ma quelli del 2001 maggiorati per il 2003. Così si scoraggerebbero i contribuenti a non dichiarare di meno per il 2003. In ultimo, si richiede che l'adesione al concordato tombale assicuri la validità dei dati dichiarati nel 2001, senza quindi doversi adeguare agli studi di settore<sup>19</sup>.

Si può concludere affermando che il concordato preventivo può convenire se i ricavi e i redditi del 2003 e 2004, rispetto a quelli del 2001, presi come base di partenza, sono sempre in graduale incremento. Una grave riduzione, infatti, potrebbe costringere il contribuente a segnalare, in dichiarazione, che i compensi o il reddito non raggiungono i "minimi" previsti. In tale circostanza, l'Agenzia emetterà, in luogo dell'accertamento parziale, l'accertamento con adesione<sup>20</sup>.

#### Ultime modifiche:

Tra le modifiche più significative troviamo i meccanismi di calcolo dell'incremento di reddito, ricavo o compenso. La base di partenza resta comunque il 2001. Infatti per l'anno 2003 la quota in aumento del ricavo o compenso minimo da raggiungere dovrebbe ridursi di

<sup>17</sup> Il Sole 24 ore, giovedì 13 novembre 2003

<sup>18</sup> Il Sole 24 ore, mercoledì 26 novembre 2003

<sup>19</sup> Italia Oggi, lunedì 24 novembre 2003

<sup>20</sup> Il Sole 24 ore, sabato 15 novembre 2003

un punto percentuale, dal 9% all'8%. Mentre per l'annualità del 2004 la percentuale di incremento del ricavo o compenso passerebbe dal 4.5% al 5%. Sul piano redditualistico non ci dovrebbero essere cambiamenti (3.5%).

E' da evidenziare soprattutto il procedimento di calcolo per il 2004. I valori su cui applicare le percentuali non sono più quelli effettivamente dichiarati per il 2003, ma i ricavi o compensi minimi accordati per il 2003 sulla base del 2001. Ciò permette di far recuperare al concordato una certa convenienza.

Anche sul versante dell'accertamento ci sono novità. Resta in capo all'Agenzia delle Entrate il potere di procedere all'accertamento analitico, mentre è precluso l'accertamento di tipo presuntivo, compreso quello basato sugli studi di settore. Sono state considerate due ipotesi di cambiamento, da un lato di precludere l'accertamento entro un certo valore soglia, mentre l'alternativa sarebbe quella di allargare la preclusione dei poteri oltre all'amministrazione finanziaria anche alle indagini bancarie e all'utilizzo di presunzioni di acquisto e cessione senza fattura.

Riguardo gli scontrini e ricevute, si ritorna alla versione originaria del DI 269/2003 che prevede l'inasprimento delle sanzioni contro chi rimarrà fuori dal concordato. La sospensione all'esercizio dell'attività scatterà qualora il contribuente viene sorpreso per tre volte nel giro di cinque anni a violare le norme previste per l'emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale. La sanzione non è prevista se l'evasione rimane al di sotto delle 50 euro. Probabilmente verrà innalzata la percentuale di adeguamento (attualmente stabilita al 5%) in dichiarazione dei ricavi o compensi per il 2004.

Tali modifiche eliminano le più importanti anomalie della versione vigente sul concordato e innalzano la sua appetibilità. La speranza è quella di far crescere la percentuale dei contribuenti che aderiscono a tale istituto<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Il Sole 24 ore, giovedì 4 dicembre 2003